

COMUNE DI CARINARO



REGOLAMENTO CIMITERIALE

Modificato con:

- deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 19.05.2004
- deliberazione del C.C. n. 29 del 10.06.2005

TITOLO I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ARTICOLO 1 - Oggetto -	1
ARTICOLO 2 - Competenze -	1
ARTICOLO 3 - Responsabilità -	1
ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico -	1
TITOLO II.....	2
STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI.....	2
ARTICOLO 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali -	2
ARTICOLO 6 - Servizi gratuiti e a pagamento -	2
TITOLO III.....	2
NORME DI POLIZIA MORTUARIA.....	2
ARTICOLO 7 - Feretri -	2
ARTICOLO 8 - Fornitura gratuita di feretri -	3
ARTICOLO 9 - Chiusura del feretro e verifica -	3
ARTICOLO 10 - Piastrina di riconoscimento -	3
ARTICOLO 11 - Gestione del servizio -	3
ARTICOLO 12 - Trasporti funebri -	4
ARTICOLO 13 - Svolgimento del funerale -	5
TITOLO IV.....	5
CONCESSIONI CIMITERIALI - SEPOLTURE PRIVATE -	5
ARTICOLO 14 - Cimiteri -	5
ARTICOLO 15 - Sepolture private -	5
ARTICOLO 16 - Durata delle concessioni di tombe di famiglia -	5
ARTICOLO 17 - Diritto alla sepoltura -	5
ARTICOLO 18 - Domande -	6
ARTICOLO 19 - Ordine di accoglimento delle domande -	7
ARTICOLO 20 - Non commerciabilità -	7
ARTICOLO 21 - Proroga di concessione di tombe di famiglia -	7
ARTICOLO 22 - Durata delle concessioni -	8
ARTICOLO 23 - Concessioni e spese -	8
ARTICOLO 24 - Manutenzione della sepoltura -	8
ARTICOLO 25 - Recupero a favore del Comune -	8
ARTICOLO 26 - Rinuncia di un contitolare -	8
ARTICOLO 27 - Decadenza della concessione e revoca -	8
ARTICOLO 28 - Area -	9

ARTICOLO 29 - Tumulazione plurima -	9
ARTICOLO 30 - Cessazione delle sepoltura -	9
ARTICOLO 31 - Opere di pregio artistico o storico -	9
ARTICOLO 32 - Canone per l'uso di monumenti di proprietà comunale –	9
ARTICOLO 33 - Segnalazione di scadenza della sepoltura -	9
TITOLO V	10
CONCESSIONI CIMITERIALI - COLOMBARI –	10
ARTICOLO 34 - Colombari -	10
ARTICOLO 35 - Durata delle concessioni dei colombari -	10
ARTICOLO 36 - concessione dei colombari -	10
ARTICOLO 37 - Scadenza della concessione -	10
ARTICOLO 37 bis - Riserva loculi cimiteriali -	10
TITOLO VI	11
CONCESSIONI CIMITERIALI - CELLETTE OSSARIO -	11
ARTICOLO 38 - Cellette ossario -	11
ARTICOLO 39 - Nominatività delle concessioni -	11
TITOLO VII	11
INUMAZIONI	11
ARTICOLO 40 - Campi comuni -	11
ARTICOLO 40 BIS - Esumazione ed estumulazione -	11
TITOLO VIII	12
OPERE	12
ARTICOLO 41 - Dimensioni delle opere -	12
ARTICOLO 42 - Progetti -	12
TITOLO X	14
POLIZIA CIMITERIALE	14
ARTICOLO 49 - Divieto di ingresso -	14
ARTICOLO 50 - Illuminazione -	14
TITOLO XI	14
DISPOSIZIONI FINALI	14
ARTICOLO 51 - Sanzioni -	14
ARTICOLO 52 - Rinvio -	14

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto -

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 - Competenze -

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo. Sono demandate al Comando di Polizia Municipale le attività di eventuale controllo, anche su segnalazione o richiesta da parte dei responsabili del servizio cimiteriale i quali sono comunque abilitati a rilevare le infrazioni all'interno del Cimitero.
2. Le competenze affidate dal D.P.R. 285/90 al Coordinatore Sanitario della ASL sono svolte da struttura a ciò delegata con proprio atto della Regione.

ARTICOLO 3 - Responsabilità -

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico -

1. Presso gli uffici del Cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 dei DPR 285 del 10/9/1990, l'elenco delle tombe e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio o nei cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle tombe in concessione;
- e) l'elenco delle ditte esecutrici dei lavori connessi alle tumulazioni ed estumulazioni.

TITOLO II

STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

ARTICOLO 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali -

1. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:

- a) l'orario di apertura ai cimiteri e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
- b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
- c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
- d) i riti funebri.

La posa di monumenti, cippi, lapidi e copritomba deve essere autorizzata dal Settore Assetto del Territorio.

ARTICOLO 6 - Servizi gratuiti e a pagamento -

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o indicati nel Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi in particolare:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso la camera mortuaria cimiteriale;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'uso della Camera Mortuaria del Cimitero;
- e) l'inumazione dei feti;
- f) la deposizione di ossa in ossario comune;
- g) il feretro(cassa) delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, previa segnalazione motivata dell'indigenza, da parte dei competenti servizi comunali, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dagli organi competenti.

TITOLO III

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 7 - Feretri -

1. Nessuna salma può essere sepolta se previste dalla legge vigente in materia.
2. La salma deve essere collocata nel feretro naturali, ovvero decentemente avvolta in lenzuola.
3. In ciascun feretro non si possono racchiudere che una sola salma fatto salvo neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza

immediata del parto.

4. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del DPR 285/90. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero, a norma dell'art. 24 del DPR 285/90 non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del DPR 285/90.

ARTICOLO 8 - Fornitura gratuita di feretri -

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 9 - Chiusura del feretro e verifica -

La chiusura del feretro è eseguita da personale debitamente addestrato. In ogni caso è effettuata dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura. Chi provvede alla chiusura deve verificare. L'identità del cadavere, la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25 e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, quando previsto, eseguito dal personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria Locale.

ARTICOLO 10 - Piastrina di riconoscimento -

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 11 - Gestione del servizio -

Il servizio di trasporto può essere svolto nel Comune da ciascun soggetto, congiuntamente titolare, delle autorizzazioni del commercio per la vendita di articoli funerari e della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931.

Le imprese esercenti il servizio di trasporto salme devono:

- a) essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18/6/1931, n. 773;
- b) assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
- c) garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
- d) segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;
- e) esporre il listino dei prezzi di tutte le prestazioni funebri offerte e del costo

del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 120 del T.U. 18/6/1931, n. 773 e fornire copia al Comune per la sua esposizione all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici;

f) adibire al servizio personale dipendente dell'impresa esercente il Servizio di Trasporto Onoranze Funebri;

g) fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;

h) informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;

i) effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa;

j) trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;

k) non utilizzare personale estraneo all'impresa e non corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;

l) negoziare gli affari esclusivamente nelle sedi dell'impresa salvo diversa ed esplicita richiesta del committente.

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 10/9/1990 n. 285 le ditte che svolgono il trasporto sono tenute al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ed in esenzione da qualunque diritto

ARTICOLO 12 - Trasporti funebri -

1. L'Ufficio Cimitero fissa l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporti tenendo conto, in caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso.

2. Per ogni trasporto funebre proveniente da altro Comune, da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzati, e dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti eseguiti da terzi di resti mortali, e per le salme provenienti da altri Comuni trasportate alla camera mortuaria comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente dirette ad altri Comuni o all'estero.

3. Ai fini dell'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 19 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza da altro comune all'arrivo o viceversa, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili. In tali casi la ditta che esegue il trasporto, sia in entrata che in uscita dal Comune, ne deve dare comunicazione entro 48 ore all'ufficio comunale incaricato.

4. La collocazione del feretro nel colombaro, nella tomba o nel campo

comune, deve avvenire

sotto la sorveglianza di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale!

5. Le operazioni di collocazione del feretro nel loculo e l'inumazione nel campo comune sono di competenza delle Imprese di Onoranze Funebri (le quali potranno svolgerle direttamente o tramite terzi);

6. L'apertura delle tombe deve essere sempre autorizzata dall'Ufficio Cimitero.

7. L'Azienda sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 13 - Svolgimento del funerale -

Il trasporto e l'accompagnamento sarà fatto dal luogo in cui è posto il feretro a quello stabilito per le esequie ed altre onoranze funebri in forma veloce, seguendo sempre il percorso più breve od altro autorizzato dal Sindaco. terminate le esequie o altre onoranze, il trasporto funebre si dirige sempre in forma veloce al Cimitero per il percorso più breve.

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso, salvo casi di forza maggiore in caso di cerimonia di particolare onoranza la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

TITOLO IV

CONCESSIONI CIMITERIALI - SEPOLTURE PRIVATE -

ARTICOLO 14 - Cimiteri -

Nel territorio del Comune esiste un solo cimitero.

ARTICOLO 15 - Sepulture private -

A privati od a Enti può essere concesso l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali, per famiglie e collettività. Tali concessioni sono tutte a pagamento.

Data la natura demaniale di tali beni il diritto d'uso di una sepoltura privata deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dal l'art. 953 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - Durata delle concessioni di tombe di famiglia -

La concessione delle tombe di famiglia ha durata di anni novantanove.

ARTICOLO 17 - Diritto alla sepoltura -

1. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal 3 comma del presente articolo, nelle tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura:

- il concessionario,

- il coniuge;
 - i discendenti in qualunque grado anche adottivi ed i loro coniugi;
 - gli ascendenti.
2. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal successivo 3 comma, possono avere sepoltura, in mancanza di espressa indicazione contraria dei concessionari, formulata con dichiarazione scritta e munita di timbro e data dell'Ufficio Protocollo anteriore alla richiesta di tumulazione, nei riguardi di tutte o di alcune delle seguenti persone:
- fratelli e sorelle, loro coniugi e discendenti;
 - ascendenti del coniuge.
3. Un numero di loculi non superiore a quello delle persone concessionarie deve essere ora riservato dopo che venga inoltrata apposita richiesta scritta.
4. Le persone suddette vengono ammesse nella tomba di famiglia non solo come salme ma anche come resti, ceneri e feti.
5. Se il concessionario è una comunità o un ente, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello Statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
6. Il concessionario può eccezionalmente consentire, previa autorizzazione del dirigente del servizio, la tumulazione di altri parenti fino al sesto grado e affini che ne abbiano fatto richiesta scritta. Nel caso i concessionari siano più di uno, l'autorizzazione è subordinata all'assenso di tutti.
7. Nel caso che il concessionario o i concessionari siano deceduti, gli aventi diritto, concordemente, sempre che vi siano loculi disponibili, possono prestare il suddetto assenso anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al sesto grado, con le stesse modalità di cui sopra.
8. Può altresì essere consentita in seguito a richiesta dei concessionari o degli aventi diritto, sottoscritta alla presenza di un impiegato addetto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o aventi diritto. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 dei concessionari o, in loro mancanza, degli aventi diritto, previo assenso di tutti gli altri Concessionari o aventi diritto.
9. Può essere consentita, inoltre, con le stesse modalità del caso precedente, la tumulazione di persone conviventi, come da certificazione anagrafica, per un periodo minimo di anni tre antecedente alla richiesta di tumulazione.

ARTICOLO 18 - Domande -

Chiunque può ottenere la concessione di una sepoltura privata, mediante il pagamento del corrispettivo stabilito dagli organi competenti.

La relativa domanda dovrà indicare cognome, nome ed indirizzo del richiedente o dei richiedenti nonché tutte quelle altre indicazioni che servano a ben determinare la richiesta.

E' consentita la concessione a più persone che dovranno necessariamente sottoscrivere la domanda.

ARTICOLO 19 - Ordine di accoglimento delle domande -

La concessione può avvenire a favore di residenti del Comune di Carinaro o di soggetti che ivi abbiano radicamento affettivo o familiare.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda, su modulo predisposto dal Comune, in cui specificare la tipologia dell'area che intende chiedere in concessione per sé e per i propri familiari.

Coloro i quali hanno già presentato in passato domanda di assegnazione di aree, non concesse per indisponibilità delle stesse, sono tenuti a riformulare la relativa istanza, qualora permanga interesse per la richiesta dei lotti in parola.

Decorsi i termini indicati nel bando per la presentazione delle istanze, l'assegnazione dei lotti avverrà nel modo che segue:

- nel caso in cui le richieste non superano i lotti disponibili, si procederà ad un pubblico sorteggio, distinto per tipologie di lotti, nel quale, dopo aver numerato gli stessi, al nominativo sorteggiato sarà abbinato il lotto corrispondente al numero estratto.
- Nel caso in cui le richieste superano i lotti disponibili, sarà formata una graduatoria secondo l'ordine dei richiedenti via via estratti e l'assegnazione del lotto avverrà nei termini previsti nel comma precedente.

Sono esclusi dalla graduatoria i richiedenti, o propri nuclei familiari, che risultano essere già concessionari di cappelle, edicole funerarie o monumenti funerari siti nel Cimitero comunale;

Ai fini della utile collocazione in graduatoria, costituiscono titolo preferenziale le istanze presentate da chi abbia defunti (coniuge e parenti entro il 1° grado) ospitati in tombe non di proprietà.

Nel caso tale ultima condizione sia dichiarata da più di un richiedente, la collocazione in graduatoria avverrà tramite sorteggio.

L'amministrazione, a seguito delle richieste pervenute nei termini indicati nel bando, e prima di procedere al sorteggio pubblico, procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni attinenti al possesso dei requisiti soggettivi contenuti nelle istanze, disponendo nel caso i provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 20 - Non commerciabilità -

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

E' fatto espresso divieto ai concessionari di cedere o trasmettere il loro diritto di uso, sia totalmente che parzialmente, tanto per atto fra vivi quanto per atto di ultima volontà.

ARTICOLO 21 - Proroga di concessione di tombe di famiglia -

La titolarità delle concessioni può essere estesa, previa autorizzazione scritta di tutti i concessionari ancora in vita, agli aventi diritto alla tumulazione.

Gli aventi diritto o facoltà di tumulazione o gli interessati sono soggetti agli stessi obblighi propri dei concessionari, risultanti dal presente Regolamento o dalla legge generale.

ARTICOLO 22 - Durata delle concessioni -

La durata complessiva delle concessioni è di novantanove anni.

ARTICOLO 23 - Concessioni e spese -

Le concessioni debbono costituire oggetto di determinazione dirigenziale.

Le spese inerenti e conseguenti agli atti di concessione sono a carico dei concessionari o, comunque, dei richiedenti.

ARTICOLO 24 - Manutenzione della sepoltura -

Il concessionario, e i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se necessario, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose.

ARTICOLO 25 - Recupero a favore del Comune -

a) aree libere il concessionario di una area per tomba di famiglia o per collettività sulla quale non siano eseguite opere, può retrocedere l'area al Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi.

b) Aree con parziale costruzione se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, si applica la norma di cui alla lettera recedente, il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre un mese dalla rinuncia.

c) Rinuncia ai diritti e cessione delle opere: i titolari di tomba di famiglia o per collettività possono volontariamente cedere i diritti relativi e la proprietà delle opere in soprassuolo al Comune.

ARTICOLO 26 - Rinuncia di un contitolare -

La rinuncia da parte di un contitolare a favore di tutti gli altri contitolari costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare da atto sottoscritto dagli interessati alla presenza di un impiegato addetto.

ARTICOLO 27 - Decadenza della concessione e revoca -

La decadenza dalle concessioni per sepolture private può essere dichiarata, senza rimborso del corrispettivo versato, previa diffida, per i seguenti motivi;

a) quando per morte dei concessionari o per mancanza di discendenti o per altre cause le sepolture non sono tenute in buone condizioni di manutenzione e le costruzioni sovrastanti costituiscono un pericolo per le persone;

b) per inadempienze di ogni altro obbligo previsto nella medesima concessione;

c) qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario benché diffidato, non ottemperi all'invito nel termine prescritto. La decadenza viene pronunciata con apposita

determinazione Dirigenziale, con la quale si disporrà anche per la sistemazione delle salme o dei resti esistenti nella sepoltura.

ARTICOLO 28 - Area -

Gli appezzamenti destinati alle tombe di famiglia comprendono la meta del passaggio compreso tra tomba e tomba ed il muro di cinta corrispondente, quando esiste.

I concessionari di sepolture private hanno l'obbligo di delimitare convenientemente lo spazio da loro occupato e di indicare a loro cure e spese, con conveniente materiale, il recinto, campo, sezione e numero della particella.

E' fatto divieto di suddividere particelle già delimitate.

ARTICOLO 29 - Tumulazione plurima -

Nelle tombe di famiglia e consentita, all'interno del medesimo loculo, la tumultazione di due o più urne ossario, nel rispetto delle norme che precedono.

ARTICOLO 30 - Cessazione delle sepolture -

Allo scadere della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza o revoca il Comune rientra nella disponibilità dell'area.

ARTICOLO 31 - Opere di pregio artistico o storico -

Le opere giudicate di pregio artistico o storico saranno conservate e potranno essere destinate in altro luogo o date nuovamente in concessione con l'area con il canone fissato secondo l'articolo seguente:

il manufatto resta di proprietà del Comune con l'obbligo a carico del nuovo concessionario di riservare alle salme ivi tumulate la destinazione decisa dall'Amministrazione Comunale e di provvedere alla normale manutenzione nonché alla conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

ARTICOLO 32 - Canone per l'uso di monumenti di proprietà comunale -

L'Amministrazione Comunale determinerà di volta in volta sulla base della valutazione economica dell'opera da parte del Servizio Cimiteriale il canone da applicarsi per l'uso dei monumenti e dei loculi di proprietà Comunale. La durata dell'uso dei monumenti è pari a quella della concessione dell'area.

ARTICOLO 33 - Segnalazione di scadenza della sepoltura -

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai concessionari ed in loro mancanza ad uno degli aventi diritto, il quale è tenuto a darne notizia agli eventuali altri cointeressati, la scadenza delle concessioni.

TITOLO V

CONCESSIONI CIMITERIALI - COLOMBARI –

ARTICOLO 34 - Colombari -

E' consentita mediante pagamento del corrispettivo stabilito dall'Organo competente, la tumulazione di salme in appositi colombari costruiti a cura e spese del Comune.

ARTICOLO 35 - Durata delle concessioni dei colombari -

La concessione dei loculi e delle sepolture singole è individuale e nominativa ed ha durata di anni 99 dalla data di tumulazione.

ARTICOLO 36 - concessione dei colombari -

I colombari sono concessi a favore di persone già decedute.

I colombari possono essere concessi anche per il trasferimento di salme già precedentemente tumulate in tomba.

I colombari possono essere concessi anche per il trasferimento di una salma già precedentemente tumulata in altro colombaro unicamente per consentire l'avvicinamento al coniuge o a parenti entro il secondo grado, in prossimità dell'ultima salma tumulata, nei limiti della disponibilità di colombari.

Sono a totale carico dei richiedenti le spese per i lavori di tumulazione ed estumulazione relativi al trasferimento della salma, nonché quelle di ripristino del loculo reso disponibile. Non è ammessa in nessun caso la sostituzione del nominativo del beneficiario.

Nei colombari è possibile tumulare, oltre alla salma, resti ossei del coniuge o di parenti entro il secondo grado.

Tutte le spese dell'atto di concessione sono a carico del richiedente.

Può essere concesso il trasferimento per avvicinamento di persone conviventi, come da certificazione anagrafica, sempre nei limiti della disponibilità di loculi.

ARTICOLO 37 - Scadenza della concessione -

Scaduta la concessione il colombaro rientra nella libera disponibilità del Comune.

ARTICOLO 37 bis - Riserva loculi cimiteriali -

E' in facoltà dell'amministrazione comunale la riserva di un numero di loculi da destinarsi a situazioni od eventi determinati. La individuazione dei criteri e dei casi in cui tale riserva è esercitabile viene rimessa a successivo atto deliberativo.

TITOLO VI

CONCESSIONI CIMITERIALI - CELLETTE OSSARIO -

ARTICOLO 38 - Cellette ossario -

Le cellette ossario sono concesse in uso ai privati per anni 99 decorrenti dalla data di tumulazione dei resti ossei.

Le spese relative agli atti di concessione, inerenti e conseguenti, sono a carico dei concessionari.

ARTICOLO 39 - Nominatività delle concessioni -

La concessione di celletta ossario è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri, pena la decadenza.

E' possibile la tumulazione di resti ossei di coniugi o di parenti fino al II grado.

E' parimenti possibile, con le modalità di cui sopra, la tumulazione di resti di conviventi da più di tre anni, come da risultanze anagrafiche.

TITOLO VII

INUMAZIONI

ARTICOLO 40 - Campi comuni -

Nel Cimitero del Comune vi sono campi comuni per inumazioni. Nei campi comuni devono essere inumate le salme che, seconde le norme di legge vigenti, devono essere ricevute nel cimitero cittadino e per le quali non venga richiesta altra destinazione o non esista diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo di materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento. E' permessa la posa di opere a cura e spese dei richiedenti.

ARTICOLO 40 BIS - Esumazione ed estumulazione -

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità Decorso il termine fissato senza che sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che il cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un tempo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

TITOLO VIII

OPERE

ARTICOLO 41 - Dimensioni delle opere -

Le nuove opere inerenti alle sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa, le cappelle e i monumenti non devono avere altezza superiore a mt. 4,50.

E' vietato riunire per un'unica costruzione due o più aree.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

ARTICOLO 42 - Progetti -

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente competente alla gestione del Cimitero previa autorizzazione o permesso a costruire.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. Tutte le concessioni di aree, per la costruzione di cappelle e monumenti funerari, inserite nella planimetria del cimitero, allegata al presente regolamento, si intenderanno revocate se non verranno utilizzate e portate a termine, le opere entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 43 - Comunicazione inizio lavori -

Coloro che assumono lavori nei cimiteri non potranno iniziarli se non autorizzati dall'autorità comunale e dando avviso almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori al Servizio Cimitero, dovranno rispettare l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

ARTICOLO 44 - Divieto di cantiere e asporto rottami -

I materiali non potranno essere introdotti se non già portati a completa lavorazione. E' vietato formare cantieri di lavoro entro il recinto del Cimitero. Vi potranno essere effettuati i tagli per le connessioni di pietre quando ciò sia tecnicamente riconosciuto indispensabile dal responsabile tecnico del cimitero.

La terra ed i rifiuti provenienti da scavi, da costruzioni ecc, dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori e smaltiti conformemente al D.Lgs. 22/1997 (art. 21 lett. D; art. 7 comma 2 lett.

f). In caso di inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Comune a spese degli inadempienti.

E' vietato agli esecutori dei lavori l'accesso ai Cimiteri con mezzi meccanici pesanti.

ARTICOLO 45 - Opere nei campi comuni -

Nei campi comuni è permessa la posa di croci, lapidi ed altri segni funebri in pietra o in marmo. Per collocare questi segni funebri sarà in ogni caso richiesto regolare permesso al Servizio Cimitero ed i richiedenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni che verranno date in proposito.

Sopra le fosse comuni sono vietate le opere in muratura, cordonetti in cemento, piccole cancellate in ferro o altro.

ARTICOLO 46 - Ornamenti -

Sui colombari e sugli ossari sono ammessi portafiori di marmo, bronzo o altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa, della sporgenza massima di cm. 15 dalla fascetta di rivestimento. I medaglioni in rilievo non potranno sporgere oltre cm. 10 misurati come sopra. Sui colombari e ossari è vietato applicare portalumi per illuminazione a cera e ad olio.

ARTICOLO 47 - Opere non regolari -

Qualsiasi opera eseguita in difformità delle prescrizioni legislative e regolamentari, nonché dei provvedimenti di approvazione deve essere riportata a conformità con responsabilità solidale del concessionario o della ditta assuntrice dei lavori. In caso di inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Comune a spese degli inadempienti.

TITOLO IX

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 48

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata almeno ogni cinque anni e comunque quando siano creati nuovi cimiteri o sia soppresso quello vecchio o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3. Le planimetrie cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura dei cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

4. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione del Servizio.

TITOLO X

POLIZIA CIMITERIALE

ARTICOLO 49 - Divieto di ingresso -

Salvo speciali permessi rilasciati dall'ufficio Cimitero l'ingresso ai Cimiteri è ammesso solo a piedi.

ARTICOLO 50 - Illuminazione -

Le candele o i lumi devono essere racchiusi in apposito contenitore ad evitare qualsiasi sgocciolamento.

L'illuminazione elettrica votiva è fornita esclusivamente dall'Amministrazione Comunale tramite apposita ditta specializzata, alle condizioni di abbonamento debitamente approvate.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 51 - Sanzioni -

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo le responsabilità penali, qualora il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi degli artt. 106,107,108,109,110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con RD 3/3/1934 n. 383. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma del Regolamento stesso.

ARTICOLO 52 - Rinvio -

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria nonché alle altre disposizioni statali e regionali in materia.